MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI

Art. 8

La regolarita' delle dichiarazioni di lavoro di cui al precedente art. 7 deve essere controllata, dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, presso le fabbriche interessate, mediante riscontro del numero dei filatoi e dei rispettivi fusi attivi, nonche' delle registrazioni e contabilita' attinenti all'esercizio dell'industria, tenendo presente che, ai fini della liquidazione dell'imposta, la produzione tassabile non potra' essere inferiore a quella calcolata, in base alla produzione profuso ora accertata in apposito esperimento di lavorazione dagli Uffici tecnici in contradittorio col fabbricante, per i filati dei singoli titoli prodotti.

Versione in vigore dal 18 marzo 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale dell'imposta di fabbricazione per taluni filati
Estremi	Decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-dell-imposta-di-fabbricazione-per/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it